



CAMERA VALDOSTANA  
CHAMBRE VALDÔTAINE

Proposta di Provvedimento del Conservatore  
n. 13 in data 12/05/2022

OGGETTO : ISCRIZIONE D'UFFICIO NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA  
CANCELLAZIONE DI INDIRIZZI PEC INVALIDI.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Visti l'art. 16, commi 6 e 6-bis, D.L. n. 185/2008 (convertito nella legge n. 2/2009) e l'art. 5 comma 2 del d.l. n. 179/2012 (convertito nella legge n. 221/2012) e s.m.i., che impongono, rispettivamente, alle società e alle imprese individuali, di iscrivere nel Registro delle imprese il loro domicilio digitale, ordinariamente consistente nell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);

visto l'orientamento espresso più volte dal Ministero dello Sviluppo Economico (nota del 02.04.2013 prot. n. 53687; nota del 16.07.2013 prot. n. 120610; nota del 9 maggio 2014 prot. n. 77684; nota del 23.06.2014 prot. 115053; nota del 23.05.2014 prot. n. 99508) dal quale emerge il che gli indirizzi PEC pubblicati nel Registro delle imprese devono essere validi, attivi e univoci e che pertanto gli indirizzi PEC invalidi, revocati, non attivi o non univoci debbano essere eliminati dal Registro delle imprese;

considerato che tale interpretazione risulta confermata dalla Direttiva del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero della Giustizia, registrata dalla Corte dei Conti il 13 luglio 2015 che richiede la verifica, con modalità automatizzate, della regolarità delle PEC iscritte nel Registro delle imprese, nonché l'attivazione di procedimenti d' ufficio per l'aggiornamento degli indirizzi PEC irregolari;

preso atto che l'aggiornamento della notizia costituisce comunicazione obbligatoria per le imprese individuali o societarie e che l'eliminazione dalla visura ordinaria dell'indirizzo PEC scaduto, revocato, non attivo o non univoco è necessaria al fine di una corretta pubblicità del Registro delle imprese;

considerato che gli aggiornamenti anagrafici descritti consentono l'operatività del meccanismo sanzionatorio previsto dalla legge a carico delle imprese inadempienti, che consiste nell'attribuzione, previa diffida nel caso delle imprese individuali, di un domicilio digitale d'ufficio e nell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 37 del DL 76/2020;

valutato pertanto che le PEC scadute, revocate, inattive o invalide debbano essere espunte dalla visura ordinaria, anche allo scopo di permettere agli operatori e all'Ufficio di aver contezza dell'inadempimento;

considerato che con propria determinazione n. 9 in data 20 aprile 2022 è stato disposto l'avvio del procedimento di iscrizione d'ufficio della cancellazione di n. 337 indirizzi PEC invalidi, avvio notificato mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito della Chambre, avvenuta nella stessa data, invitando l'impresa stessa a comunicare al

Registro delle imprese un nuovo indirizzo di posta elettronica certificata valido e attivo entro il termine di 20 giorni dall'avvenuta pubblicazione sul sito camerale;

preso atto che al termine del citato periodo di 20 giorni concesso per la regolarizzazione e a seguito di verifica effettuata, si è determinato l'elenco delle imprese che non hanno provveduto ad aggiornare il proprio indirizzo PEC dopo la richiesta da parte dell'ufficio, elenco allegato alla presente determinazione a farne parte integrante e sostanziale;

preso atto che il Giudice del registro, con decreto del 7 maggio 2018, ha delegato al Conservatore, con suo provvedimento motivato, le iscrizioni d'ufficio degli indirizzi PEC oggetto di avvio del procedimento, e non regolarizzati, disponendo la pubblicazione per almeno 30 giorni sull'albo camerale on-line degli elenchi delle PEC cancellate d'ufficio;

#### DISPONE

1. l'iscrizione della cancellazione degli indirizzi di posta elettronica certificata invalidi contenuti nell'elenco allegato al presente provvedimento;
2. la pubblicazione per 45 giorni nell'albo camerale on-line dell'elenco di cui al punto 1.